


PROTOCOLLO PER DOCENTI – STUDENTI BES



Il presente protocollo intende offrire un supporto ai Docenti dell'Istituto che insegnano in classi in cui sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali.

La funzione strumentale, prof.ssa Alice Cencetti, rimane a disposizione dei Docenti che necessitassero di ulteriori chiarimenti e precisazioni.

1. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012, e ha lo scopo di tutelare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendo loro il diritto di accedere a un apprendimento personalizzato, come previsto dalla L. 53/03.

La direttiva ministeriale così recita: «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta».

2. ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO E DIFFERENZA CON I BES

Il concetto di Disturbo Specifico dell'Apprendimento, entrato in vigore con la L. 170/10, in base alle più recenti linee guida stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità (documento pubblicato il 20 gennaio 2022), contempla la seguente classificazione:

DSA

- Disturbo specifico di lettura - **Dislessia ICD 10: F81.0**
- Disturbo specifico della computazione - **Disortografia ICD 10: F 81.1**
- Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche - **Disgrafia ICD 10: F 81.8**
- Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - **Discalculia ICD 10: F 81.2**
- Disturbi misti delle capacità scolastiche **ICD 10: F81.3**
- Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati – Disturbi dell'apprendimento non specificati (NON categorizzabile come SPECIFICO) **ICD 10: F81.9**

Ciò significa, in buona sostanza, che tutte le volte che nelle certificazioni compare, come esito valutativo, il codice nosografico (ICD 10) F81, si ha la certezza di trovarsi di fronte a un caso di DSA.

BES

Non sono una categoria diagnostica e di per sé non identificano un disturbo, poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. Si tratta di una difficoltà che dà diritto a un intervento personalizzato (che può portare al PDP), ma non si tratta di un concetto clinico, bensì pedagogico. Qualunque studente può avere un PDP per BES per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali.

Chi sono gli studenti con BES?

Secondo la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:

- **lo svantaggio sociale e culturale**
- **i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici**
- **le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché studenti appartenenti a culture diverse**
- **la disabilità certificata (L. 104/92)**

BES A SCUOLA: PRECISAZIONI NECESSARIE

1) I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

«La presente legge **riconosce** la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi specifici di apprendimento**, di seguito denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA rappresentano dei Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero necessitano di interventi e strategie didattiche specifiche.

Lo stesso principio vale per l'ADHD (più comunemente noto come disturbo dell'attenzione e iperattività), o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi costituiscono un Bisogno Educativo Speciale.

«In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana» (Dir. MIUR 22/12/2012).

2) La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi: CERTIFICAZIONE, DIAGNOSI, CONSIDERAZIONI DIDATTICHE.

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (punto 1, Dir. M. 27/12/2012).

Possiamo quindi trovarci di fronte a tre diverse situazioni:

- Alunni con certificazione di disabilità:** questa fa riferimento alla legge. 104/92 (art. 3) e richiede l'elaborazione di un PEI.
- Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:**
 - Se è presente una diagnosi di DSA, si fa riferimento alla Legge 170/10 e si stila **OBBLIGATORIAMENTE** un PDP.
 - Se è presente una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali, il CDC è in grado di decidere in maniera **autonoma** se utilizzare, o meno, lo strumento del PDP. In caso non lo utilizzi, sarebbe opportuno verbalizzare le motivazioni, infatti la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza (vd. Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

c. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche (vd. CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Si presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi, ma la scuola NON è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se farlo o meno per il tempo necessario. Per i NAI (neo Arrivati in Italia) è prevista la formulazione di un PPT (per cui si rimanda al protocollo L2).

3) Alcuni BES possono essere anche temporanei.

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale prevedono interventi **verificati nel tempo, da attuarsi solo fin quando serve**. Si deve dare priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione: «Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative [...] avranno carattere transitorio ed attinente agli aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche [...] più che strumenti compensativi e misure dispensative» (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

4) Non esiste la "diagnosi o certificazione di BES", ma la presenza di Bisogni Educativi Speciali a scuola.

5) Il PDP NON è obbligatorio per tutti i BES.

- **Il PDP citato nella normativa è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 per i DSA. È quindi obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell'ICD-10.**
È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).
- **È invece scelta della scuola in presenza di una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale, oppure quando si rilevano difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o nel caso di alunni stranieri.**

*«Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione**» (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).*

6) Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell'anno. Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.

La compilazione spetta sempre alla scuola e può avvenire anche durante l'anno inoltrato (più in

generale la scadenza della presentazione dei PDP approvati dalle famiglie è fissata al 30 novembre).

Solo per le certificazioni di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione da parte delle famiglie.

Si ricorda che le famiglie **NON** hanno l'obbligo di rispettare un limite cronologico per presentare una certificazione. Unica eccezione sono le classi terminali, in cui è richiesto che la certificazione sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso per potere predisporre le procedure in vista dell'Esame di Stato (CM n. 8 del 6/3/2013).

Si ricorda altresì che le certificazioni, in assenza di indicazioni precise nella normativa di riferimento, sono ritenute prive di una loro effettiva scadenza. Esistono tuttavia delle indicazioni di massima entro cui muoversi:

- Tutte le certificazioni valgono **ALMENO 3 anni**;
- La scuola può consigliare una rivalutazione dello studente qualora ravvisi dei significativi cambiamenti col passare del tempo;
- **È buona norma procedere a una rivalutazione ogni volta che si effettua un passaggio da un ciclo scolastico all'altro** (dalla primaria alla secondaria di primo grado, dalla secondaria di primo grado a quella di secondo).

Esempio concreto 1: può capitare che le Asl, soprattutto dopo il periodo pandemico, facciano una certa resistenza a procedere a rivalutazioni (ossia non a nuove valutazioni, ma a revisione di certificazioni già esistenti), adducendo come motivazione che le certificazioni di per sé non hanno scadenza. Per quanto questo formalmente non sia scorretto, in base alle tre indicazioni elencate sopra, un CdC può comunque ritenere opportuno chiedere una rivalutazione del caso. In questa circostanza, il coordinatore di classe contatterà la funzione strumentale, che a sua volta provvederà a scrivere una richiesta formale perché la famiglia possa presentarla alla struttura pubblica di riferimento.

Esempio concreto 2: se una famiglia presenta una nuova certificazione o rivalutazione datata nel momento in cui il figlio frequenta il primo anno del nostro istituto, tale documento dovrà considerarsi valido per tutto il quinquennio.

7) Consenso dei Genitori.

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente Scolastico (o da suo delegato), dai docenti del CDC e dalla famiglia: ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013. Il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. In molti casi la scuola può decidere di mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP, non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia.

8) Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.

Il PDP non è solo un dovere burocratico, ma è anche e soprattutto un'occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti.

«Il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale» (CM n°8 del 6/3/2013).

9) BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.

La nota MIUR in tal senso chiarisce ogni procedura. Di seguito si riportano delle indicazioni riassuntive:

- **Disabilità L. 104/92:**
 - Disabilità intellettiva: lo svolgimento delle prove è a discrezione della scuola, e in ogni caso i risultati NON entrano nei risultati della classe e della scuola. La scuola decide anche eventuali tempi più lunghi e strumenti tecnologici.
 - Disabilità sensoriale e motoria: le prove vengono effettuate e i risultati vengono inseriti nei dati di classe e di scuola. La scuola decide eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.
 - Altra disabilità: lo svolgimento delle prove è a discrezione della scuola, e in ogni caso i risultati NON entrano nei risultati della classe e della scuola. La scuola decide anche eventuali tempi più lunghi e strumenti tecnologici.
- **DSA L. 170/10:**
 - lo svolgimento delle prove viene effettuato, e in ogni caso i risultati entrano nei risultati della classe e della scuola. La scuola decide anche eventuali strumenti compensativi e misure dispensative sulla base del PDP.
- **BES:**
 - ADHD, borderline cognitivi, disturbi evolutivi specifici: lo svolgimento delle prove viene effettuato, e in ogni caso i risultati entrano nei risultati della classe e della scuola. La scuola decide anche eventuali strumenti compensativi e misure dispensative sulla base del PDP.
 - Svantaggio psicologico, socioeconomico, linguistico e culturale: lo svolgimento delle prove viene effettuato, e in ogni caso i risultati entrano nei risultati della classe e della scuola. NON sono previsti strumenti compensativi e misure dispensative.

10) Con certificazione di DSA rilasciata da struttura privata va redatto il PDP.

Il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato subito in presenza di certificazione di DSA della struttura privata. Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati, e nel contempo che sia garantita una diagnosi rigorosa, perché compilata da professionisti che rispettano la Consensus Conference sui DSA.

In questo modo, sia la scuola sia la famiglia possono attivarsi tempestivamente per una valutazione precoce e percorsi didattici riabilitativi, come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, art 2, L. 170/10).

Dunque i docenti possono accettare la certificazione di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011.

Inoltre:

*«Nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure **previste** dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti **numerose** segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le **tutele** cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando** comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono»* (Pp. 2-3 della CM MIUR n. 8-561 del 6/3/2013).

Sulla base di questi dieci punti, ecco come agire praticamente a scuola con gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:	Come lo individuo	Cosa faccio	Per quanto tempo
Disabilità Certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	<i>Disabilità intellettiva</i>	PEI	Sempre ma con eventuali modifiche annuali.
	<i>Disabilità sensoriale e motoria</i>		
	<i>Altra disabilità</i>		
Disturbi Evolutivi Specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA - Legge 170/2010 In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato. CM n° 8 del 6/3/2013	PDP	Sempre ma con eventuali modifiche annuali.
	- Diagnosi di <i>ADHD</i> - Bordeline cognitivi - Disturbi evolutivi specifici	Strategie didattiche non formalizzate <i>oppure</i> PDP (se il CdC lo ritiene opportuno) <i>Il CDC è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione (nota MIUR del 22/11/2013, n° 2363)</i>	Circoscritto nell'anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. CM n° 8 del 6/3/2013
*** Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale	Tali tipologie di BES dovranno basarsi su elementi oggettivi (come, ad esempio, una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.		
Note	*** VEDI ANCHE PROTOCOLLO ACCOGLIENZA		

PRECISAZIONE FINALE: DIFFERENZA TRA DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE (nota n. 2563 del 22/11/13)

Per CERTIFICAZIONE si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge (L. 104/92 e L. 170/10), le cui procedure di rilascio sono disciplinate dalla suddetta normativa di riferimento.

Per DIAGNOSI si intende invece un giudizio clinico che attesta la presenza di una patologia o di un disturbo, e può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

In conclusione: le strutture pubbliche e quelle private accreditate rilasciano CERTIFICAZIONI per alunni H o con DSA; per disturbi e altre patologie non certificabili ma con un fondamento clinico (ADHD, disturbi del linguaggio ecc.), si parla di DIAGNOSI.

